

# Ordinamento bancario globale

**Ecocomm, terzo anno, secondo semestre, a.a. 2021-2022**

**Lezioni prof.ssa M. Bonini**



# L'evoluzione dei controlli

**Gli attori nazionali della vigilanza**

# Finalità e destinatari della vigilanza (1)

---

## TUB

### Le autorità creditizie

- esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal TUB
- con riguardo
  - a) alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati,
  - b) alla stabilità complessiva del sistema finanziario,
  - c) all'efficienza della competitività del sistema finanziario,
  - d) nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

# Finalità e destinatari della vigilanza (2)

---

## TUB

### La vigilanza

- si esercita nei confronti
  - a) delle banche,
  - b) dei gruppi bancari,
  - c) degli intermediari finanziari,
  - d) degli istituti di moneta elettronica,
  - e) degli istituti di pagamento.

# Finalità e destinatari della vigilanza (3)

---

## TUB

### Le autorità creditizie

- esercitano gli altri poteri
- a)** ad esse attribuiti dalla legge.

# Finalità e destinatari della vigilanza (4)

---

**Art. 6 TUB**

**Rapporti con il diritto Ue e  
integrazione della BdI nel Sevif e nel MVU**

**Le principali finalità della vigilanza bancaria europea:**

- salvaguardia della sicurezza e della solidità del sistema bancario europeo,
- accrescimento dell'integrazione e della stabilità finanziaria,
- garanzia di una vigilanza coerente.

**Insieme al MVU, la vigilanza bancaria europea è uno dei due pilastri dell'unione bancaria dell'UE.**

# Integrazione nel Sevif e nel MVU (4.a)

---

## Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF):

- a) un sistema plurilivello di autorità microprudenziali e macroprudenziali,
- b) inteso ad assicurare una vigilanza finanziaria coerente e uniforme all'interno dell'UE,
- c) composto dal **(v. slide 4.c.1)**
  1. Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS),
  2. dalle tre autorità europee di vigilanza (l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA),
  3. e dalle autorità di vigilanza nazionali.

# Integrazione nel Sevif e nel MVU (4.b)

---

## **Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU):**

- è il sistema europeo di vigilanza bancaria che comprende la BCE e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi partecipanti.

## **Le principali finalità della vigilanza bancaria europea (v. slide n. 4):**

- salvaguardia della sicurezza e della solidità del sistema bancario europeo,
- accrescimento dell'integrazione e della stabilità finanziaria,
- garanzia di una vigilanza coerente.

**Insieme al MVU, la vigilanza bancaria europea è uno dei due pilastri dell'unione bancaria dell'UE.**



# ABE (4.c)

---

## **Autorità Bancaria Europea (ABE):**

- è un'autorità indipendente dell'Unione europea (UE),
- è responsabile dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea,
- opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo.

## **Gli obiettivi generali dell'Autorità:**

- assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e
- garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.

# ABE (4.c.1)

---

**Fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), costituito a) da tre autorità di vigilanza:**

- l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA),
- l'Autorità bancaria europea (ABE) e
- l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA);

**b) e da:**

- il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS),
- il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza
- e le autorità di vigilanza nazionali.

# Finalità e destinatari della vigilanza (4.1)

---

**Art. 6, 1° comma TUB**

**Rapporti con il diritto Ue e  
integrazione nel Sevif e nel MVU**

Le autorità creditizie esercitano i poteri attribuiti

**a)** in armonia con la normativa Ue:

- 1.** applicano i regolamenti e le decisioni sovranazionali,
- 2.** provvedono in merito alle raccomandazioni sovranazionali in materia creditizia e finanziaria.

# Finalità e destinatari della vigilanza (4.2)

---

## Art. 6, 2° comma TUB

### Rapporti con il diritto Ue e integrazione nel Sevif e nel MVU

Nei casi e nei modi previsti dal diritto Ue, le autorità creditizie adempiono

**a)** agli obblighi e di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono

- 1.** il Sevif,
- 2.** della BCE,
- 3.** delle altre autorità e istituzioni dell'Ue.

# Finalità e destinatari della vigilanza (4.3)

---

## Art. 6, 3° comma TUB

### La Banca d'Italia

- nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
  - a) è parte del Sevif e del MVU,
  - b) partecipa alle attività che essi svolgono,
  - c) tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.


# Finalità e destinatari della vigilanza (4.4)

---

## Art. 6, 4° comma TUB

### La Banca d'Italia

- nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni Ue
  - a) può concludere accordi con l'ABE,
  - b) può concludere accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati membri Ue che prevedano la ripartizione di compiti e la delega di funzioni,
  - c) può ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.



# L'evoluzione dei controlli

Il CICR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze

# Gli attori nazionali della vigilanza

Autorità competenti nazionali

1. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio  
CICR

2. Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Banca d'Italia  
(attenzione: parte del **SEBC**)



# CICR

## Poteri regolamentari

- a) per implementare le norme sulla riserva di raccolta del risparmio in favore delle banche,
- b) sulla trasparenza bancaria e
- c) sulle altre misure relative alla attività negoziale delle banche.



1. Presieduto dal Ministro EF

2. Composto dai vertici di altri dicasteri economici

3. Per TUB: alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio

**Ministro  
dell'Economia  
e delle Finanze**

**Poteri diminuiti  
rispetto alla  
emanazione originaria  
del TUB**

**(↓ decreto di  
irrogazione delle  
sanzioni  
amministrative: oggi di  
competenza della BdI)**

**CICR**

**1. Compiti regolamentari,  
specifici argomenti** (requisiti di  
onorabilità, professionalità e  
indipendenza degli esponenti  
aziendali e i requisiti dei  
partecipanti al capitale)

**2. Poteri in via d'urgenza di  
sospensione del CICR**

**3. Poteri in materia di gestione di  
crisi di banche:**

non dispone  
l'amministrazione straordinaria  
delle banche (solo BdI),  
emana decreto di liquidazione  
coatta amministrativa



# L'evoluzione dei controlli

## La Banca d'Italia

# **Gli attori nazionali della vigilanza**

---

## **La Banca d'Italia:**

- a) (anche in quanto) parte del SEBC e del Meccanismo di Vigilanza Unico;**
- b) ruolo di maggiore rilievo nel sistema dei controlli pubblici sulle banche a livello nazionale;**
- c) nell'ordinamento giuridico italiano: pluralità di competenze,**
  - 1. come Banca centrale e**
  - 2. come autorità di vigilanza a protezione della stabilità del sistema finanziario;**
- d) reputazione nel tempo: indipendenza e rigore tecnico.**

# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## La Banca d'Italia: l'indipendenza

- a) per legge;
- b) in ragione delle regole imposte dal SEBC;
- c) procedura complessa di nomina del Governatore (v. anche *slides* sulle A.I.): DPR, su proposta del presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della BdI;
- d) **Direttorio**: competenze in materia di tutela del risparmio e di esercizio del credito (decisione collegiale),
- f) **trasparenza**: riferisce a Parlamento e Governo con relazione semestrale sulla propria attività

# **Gli attori nazionali della vigilanza**

---

## **La Banca d'Italia: gli organi**

- **Direttorio**
- **Consiglio superiore (Governatore)**
  - **Collegio sindacale**
  - **Partecipanti**
- **Società indipendente di revisione esterna (del bilancio di esercizio)**

# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## La Banca d'Italia: gli organi

### Direttorio:

- organo collegiale, costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali;
- competente per l'assunzione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC;
- deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale (artt. 22, 23, 24 dello Statuto).

# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## La Banca d'Italia: gli organi

### Consiglio superiore (1):

- organo cui spettano l'amministrazione generale e la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca;
- nomina, su proposta del Governatore, il Direttore generale e i Vice Direttori generali;
- concorre, fornendo un parere, alla procedura di nomina del Governatore;



# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## La Banca d'Italia: gli organi

### Consiglio superiore (2):

- competenze su aspetti gestionali, organizzativi e contabili: adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale e l'assetto organizzativo generale della Banca, approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa e gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca (artt. 15, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto);
- si compone del Governatore e di tredici consiglieri nominati nelle Assemblee dei partecipanti presso le Sedi della Banca;
- tre membri del Consiglio superiore compongono il Comitato consultivo in materia di revisione interna, al quale partecipa anche un Sindaco in qualità di osservatore. Il Comitato fornisce consulenza e supporto al Consiglio superiore e al Governatore in materia di supervisione del sistema dei controlli interni. A tal fine segue l'azione della funzione di revisione interna, valutandone l'adeguatezza e la conformità alla politica di audit dell'Istituto e agli standard internazionali.

# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## La Banca d'Italia: gli organi

### Collegio sindacale:

- svolge funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento generale;
- composto da cinque membri effettivi (tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei partecipanti, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte);
- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- esamina il bilancio, ed esprime il proprio parere sulla destinazione dell'utile netto;
- un membro del Collegio sindacale partecipa, in qualità di osservatore, alle riunioni del Comitato consultivo in materia di revisione interna.

# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## La Banca d'Italia: gli organi

### Partecipanti:

- il capitale della Banca d'Italia è di 7.500.000.000 euro (rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale, determinato per legge, è di euro 25.000 euro ciascuna);
- le quote di partecipazione possono appartenere a banche e imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni di cui all'articolo 27 del d.lgs. n. 153 del 17 maggio 1999; enti ed istituti di previdenza e assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- la legge n. 5 del 2014 ha riformato il capitale della Banca (anche per ampliare la platea dei partecipanti);
- le assemblee dei partecipanti sono **a)** straordinarie deliberano sulle modificazioni dello Statuto; **b)** ordinarie: deliberano su ogni altra materia indicata dallo Statuto.

# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## La Banca d'Italia: gli organi

### *Auditing esterno:*

- bilancio di esercizio: verificato da una società di revisione esterna indipendente (che ne attesta la conformità alle norme contabili, per le finalità dell'art. 27 dello Statuto del SEBC);
- La società di revisione esterna indipendente ha pieni poteri **a)** per esaminare i libri e i documenti contabili e **b)** per essere informata sulle operazioni dell'Istituto;
- nella redazione del bilancio la Banca è tenuta all'osservanza di principi e criteri contabili dettati anzitutto da norme speciali;
- sulla società di revisione grava la responsabilità del giudizio professionale formulato.

# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## La Banca d'Italia e le funzioni di vigilanza:

- a) **nella legge bancaria 1936 (e modifiche del 1946): sovrapposizione fra compiti di vigilanza e di politica monetaria;**
- b) **emanazione TUB 1993: scissione fra compiti di vigilanza e di politica monetaria;**
- c) **avvio area Euro dal 1° gennaio 1999: politica monetaria a organismi europei (BCE e SEBC)**
  - 1. politica monetaria sulla base di regolamenti del Consiglio europeo e della BCE;**
  - 2. poteri e misure di politica monetaria si applicano a soggetti individuati da specifiche fonti normative (ad es.: riserva obbligatoria ⇒**  
**in riferimento alla nozione di ente creditizio definito dalla disciplina europea delle banche; in altri casi ⇒ in riferimento a soggetti diversi, l'insieme più significativo è dato dalle «istituzioni finanziarie monetarie» – insieme stabilito nella disciplina relativa alla raccolta delle statistiche per l'esercizio della politica monetaria).**

# Gli attori nazionali della vigilanza

---

## Le Banche centrali :

- a) **obiettivi di politica monetaria** → **analisi sull'andamento e sulla rischiosità complessiva del sistema finanziario**
- b) **stessa attività: utile anche per le funzioni di vigilanza sugli intermediari;**
- c) **la Banca d'Italia: specifiche strutture dedicate a questa attività;**
- d) **la Banca d'Italia: inoltre, in quanto Banca centrale, promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento/allo scopo può emanare disposizioni per assicurare sistemi di compensazione e pagamento efficienti e affidabili.**

**Gli attori  
nazionali  
della vigilanza**

**Banca  
d'Italia**

**Banca d'Italia**

**1. Potere di emanare  
disposizioni di carattere  
generale**

**2. Poteri di vigilanza**

**3. Discrezionalità**

# Banca d'Italia: I. gli atti (*ad 1*)

---

- **Atti amministrativi di carattere generale;**
- **MA: per contenuti e ambito dei destinatari sostanzialmente di natura regolamentare;**
- **accompagnati da una relazione che spieghi le conseguenze su imprese, operatori, interessi degli investitori e risparmiatori;**
- **tenere conto del principio di proporzionalità (ossia esercizio del potere adeguato al raggiungimento dello scopo, col minore sacrificio degli interessi dei destinatari) ⇒ procedura di consultazione degli organismi rappresentativi di soggetti vigilati, prestatori di servizi finanziari e consumatori.**



## **Banca d'Italia: II. gli atti/la vigilanza (*ad* 1/2)**

---

- **Ruolo importante nella regolamentazione secondaria in materia di vigilanza;**
- **oggi in via autonoma (↓ CICR);**
- **potere di emanare istruzioni, dettare disposizioni di carattere particolare, emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge;**
- **le cd. «istruzioni», «istruzioni di vigilanza per le banche»;**
- **regole di attuazione delle direttive sovranazionali in materia: «disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche».**

# Banca d'Italia: I. i poteri di vigilanza (*ad 2*)


---

- **Nell'esercizio di tali poteri: stabilisce con provvedimenti di carattere generale i criteri che intende seguire; pubblicizza per ogni procedimento termini, responsabile del procedimento e motivi delle decisioni;**
- **può rilasciare autorizzazioni;**
- **può adottare provvedimenti di carattere particolare;**
- **può richiedere informazioni alle banche;**
- **può effettuare ispezioni;**
- **può esercitare ampi poteri in materia di gestione della crisi di intermediari (decisioni sull'amministrazione straordinaria; formulazione della proposta al Mef per la liquidazione coatta amministrativa di banche; compiti di direzione e controllo delle procedure di gestione della crisi).**

# Banca d'Italia: II. i poteri di vigilanza (*ad 2*)

---

- **Nell'esercizio di tali poteri: ampia discrezionalità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;**
- **legislatore: solo formule astratte per definire finalità della vigilanza (stabilità, efficienza e operatività del sistema, sana e prudente gestione, rispetto delle disposizioni di legge da parte dei singoli intermediari);**
- **concreto apprezzamento del bene protetto dalle norme (ragionevolezza, logicità, coerenza);**
- **atti censurabili dalla autorità giudiziaria amministrativa per violazione di legge, eccesso di potere; competenza: TAR Lazio.**
- **attività coperta da segreto d'ufficio (dipendenti come pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione): opponibile alle PA e alle altre A.I. di vigilanza del settore finanziario (Consob, Ivass, Covip, Agcm); eccezione: il Mef;**
- **obbligo a collaborare con le autorità competenti dell'UE.**



# L'evoluzione dei controlli

A.I. - il modello per finalità

**Gli attori  
nazionali  
della vigilanza**

**L'assetto  
complesso**

**Il modello per finalità:  
ripartizione di competenze  
fra le Autorità secondo le  
finalità pubbliche  
perseguite**

# **Gli attori nazionali della vigilanza**

## **L'assetto complessivo**

**Dagli anni Settanta/Ottanta:**

**Consob, controlli per garantire regole di trasparenza nei mercati mobiliari;**

**Banca d'Italia e Consob: controlli fondi comuni di investimento;**

**POI**

**Con la nascita delle SIM (Società di Intermediazione mobiliare, 1991):**

**Consob: vigila sugli obblighi di informazione;**

**Banca d'Italia: controlla stabilità patrimoniale.**

**Gli attori  
nazionali  
della vigilanza**

**L'assetto  
complesso**


**Divisione per finalità  
(TUB/TUF)**

**Problemi di coordinamento**

**Collaborazione mediante**

**Protocolli d'Intesa**

**(v. *slide* BdI/Agcm)**



# Ordinamento bancario globale

**Ecocomm, terzo anno, secondo semestre, a.a. 2021-2022**

**Lezioni prof.ssa M. Bonini**